

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3999

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi

Presentato il 22 maggio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il decreto-legge 22 maggio 2002 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è stato autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea conseguenti alla vicenda relativa all'occupazione della Basilica della Natività in Betlemme da parte di alcuni palestinesi, l'ingresso e la permanenza nel territorio

nazionale, per un periodo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie.

Il ricorso al decreto-legge si rese necessario non solo per motivi di urgenza, ma anche per fornire idonea copertura normativa all'accoglienza di persone sospettate di avere svolto attività terroristiche e per le quali pertanto non sa-

rebbe stato possibile applicare le disposizioni ordinarie in materia di immigrazione.

Poiché permangono le esigenze di protezione a suo tempo indicate dall'Unione europea, mentre il termine originariamente stabilito scade il 22 maggio, al fine di consentire la prosecuzione della per-

manenza in Italia dei tre palestinesi, il Governo ha ravvisato la necessità ed urgenza di adottare un ulteriore decreto-legge, con il quale viene prorogato tale termine fino al 31 dicembre 2003.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge è quantificata in 400.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003

Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2003 il termine di 12 mesi previsto dal decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato al 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 2

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

ARTICOLO 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0044280